

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER IL
BENESSERE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 9 novembre 2005

INDICE

Capitolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Competenze del Comune e dei suoi organi
- Art. 3 - Collaborazione con le Associazioni
- Art. 4 - Ufficio per i Diritti degli animali

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Ambito di applicazione
- Art. 7 – Esclusioni

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Animali randagi
- Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono di animali
- Art. 13 - Avvelenamento di animali
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 - Esposizione di animali
- Art. 18 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 19 - Fiera di S. Stefano
- Art. 20 - Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 21 - Inumazione di animali

Capitolo IV - CANI

- Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti
- Art. 24 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 28 - Anagrafe canina e tatuaggio

Capitolo V - GATTI

- Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi
- Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria
- Art. 32 - Cura delle colonie feline
- Art. 33 - Detenzione dei gatti di proprietà

Capitolo VI - RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 34 - Modalità di detenzione

Capitolo VII - VOLATILI

Art. 35 - Detenzione di volatili

Art. 36 - Colombi (columbia livia var. domestica)

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Art. 38 - Ittiofauna

Capitolo IX - EQUIDI

Art. 39 - Equidi

Capitolo X - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TERAPEUTICI

Art. 40 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e terapeutici

Capitolo XI - PET THERAPY

Art. 42 - Attività curative umane con impiego di animali

Capitolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni

Art. 44 - Vigilanza

Art.45 - Danni al patrimonio pubblico

Art.46 - Collaborazione con Associazioni

Art.47 - Incompatibilità e abrogazione di norme

Capitolo I
I PRINCIPI

Art.1
Principi

1. Il Comune di Vimercate, nell'ambito dei principi e linee guida previsti dalla normativa nazionale e della Regione Lombardia, dal proprio Statuto e dai Regolamenti Comunali con particolare riferimento al Regolamento di Polizia Urbana, sostiene ed incoraggia nel territorio la presenza e la cura degli animali, quale elemento essenziale dell'ambiente.
2. Il Comune di Vimercate recepisce la Carta dei Diritti degli Animali, proclamata dall'UNESCO il 15.10.1978, in occasione dell'Anno Internazionale dell'Ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. La comunità di Vimercate identifica nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune incoraggia e sostiene progetti ed azioni per la conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ambientali che interessano le popolazioni animali ivi previste. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat degli animali.
5. Il Comune di Vimercate riconosce la facoltà di ogni cittadino di provvedere, anche in forma associata, alle attività connesse alla cura degli animali quale mezzo per migliorare lo sviluppo della personalità ed in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
6. Il Comune di Vimercate opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
7. Il Comune di Vimercate riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
8. Il Comune di Vimercate sostiene e regola la salvaguardia degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso gli stessi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Art. 2
Competenze del Comune e dei suoi organi

1. Al Comune spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Comune si impegna per l'assistenza e la protezione delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono allo stato libero sul suolo comunale.

3. Il Sindaco esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

Art. 3

Collaborazione con le Associazioni

1. Il Comune di Vimercate valorizza la tradizione e la cultura animalista della Città e promuove le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
2. Per le tematiche contemplate, o eventualmente non previste, nel presente Regolamento potranno essere consultate le Associazioni animaliste protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale nonché le associazioni attive a livello locale.

Art. 4

Ufficio per i Diritti degli animali

1. All'Ufficio per i diritti degli animali del Comune di Vimercate, che dipende funzionalmente dal Comando di Polizia Locale, già istituito con provvedimento della Giunta Comunale n. 123 del 26.04.2005 è attribuita la finalità di rispondere alle esigenze ed attendere ai compiti ed alle funzioni di seguito descritte:
 - informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in merito ai temi legati alla tutela ed al benessere animale, con particolare attenzione ai possessori di animali;
 - promozione ed organizzazione di iniziative tese a promuovere la cultura del rispetto della dignità degli animali con iniziative educative presso le scuole e con l'articolazione di campagne animaliste a tema;
 - fornire supporto tecnico al Comune per lo studio ed elaborazione di norme locali finalizzate alla salvaguardia delle popolazioni animali (domestici e selvatici) presenti sul territorio comunale in linea con le leggi vigenti;
 - censimento, gestione, cura e protezione delle colonie feline;
 - promozione di forme di collaborazione per definire azioni coordinate di controllo con le Forze dell'Ordine, Guardie Zoofile, ASL MI3, Comuni limitrofi ed Associazioni animaliste volontarie finalizzate a prevenire e debellare qualsiasi forma di maltrattamento degli animali;
 - fornire parere tecnico in merito al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di fiere o manifestazioni sul territorio comunale in cui sia prevista la presenza o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie;
 - ricevere segnalazioni relative a cani/gatti girovaghi, feriti o maltrattati;
 - promozione e supervisione della realizzazione di un canile/rifugio gestito da associazione animalista.
2. L'Ufficio per i diritti degli animali viene attribuito in gestione operativa ad associazioni animaliste.
3. L'Ufficio si doterà di un logo che affiancherà quello Comunale.

Capitolo II
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5
Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non trova precisa specificazione, abbraccia tutte le tipologie e razze di animali da affezione cui ha riguardo la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati presenti sul suolo comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione di animale d'affezione viene applicata, inoltre, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve quelle il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti e, quindi, ricadenti nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come previsto dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157.

Art. 6
Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento hanno applicazione con riferimento a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Vimercate.
2. Le norme definite dai successivi articoli 8, 9 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7
Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica a:
 - a. le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo trova specifica disciplina in disposizioni normative nazionali e regionali, in particolare concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b. la detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c. le attività economiche concernenti l'allevamento di animali o ad esso correlate in quanto ricadente nella disciplina normativa nazionale e comunitaria;
 - d. le attività di studio e sperimentazione compresa la vivisezione praticata dagli istituti autorizzati in stretta osservanza delle legislazioni di settore;
 - e. le attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8
Detenzione di animali

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura ed osservare le norme per la sua salvaguardia.
2. I proprietari di animali, o detentori a qualsiasi titolo, dovranno prendersene cura ed alimentarli in funzione dei bisogni della specie e della razza alla quale appartengono, per tutto il ciclo vitale dell'animale e con carattere di continuità.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere costantemente garantita la condizione di soddisfare le loro principali esigenze, connesse alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto del pubblico decoro, igiene e salute.
4. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno impedirne la fuga e garantirli da aggressioni.
5. E' vietato tenere animali all'esterno, sprovvisti di un riparo adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato e con il tetto impermeabilizzato, in modo tale proteggere l'animale dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli. Tale riparo dovrà essere chiuso su tre lati e rialzato da terra ed al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata schermatura; non dovrà, infine, essere umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. In ogni caso i locali di ricovero dovranno essere aperti all'esterno per il passaggio di illuminazione e ventilazione e lo spazio occupato dall'animale dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
6. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.

Art. 9

Maltrattamento di animali

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti degli animali sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. Maltrattare o ledere gli animali o compiere azioni in contrasto con le vigenti disposizioni.
 - b. Mettere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche e rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
 - c. Tenere gli animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
 - d. Tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere; durante il periodo di permanenza dovranno poter utilizzare idoneo ricovero adeguato alle dimensioni dell'animale. L'animale dovrà avere costantemente acqua da bere. E' vietato isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
 - e. Detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
 - f. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano loro di manifestare i comportamenti tipici della specie. Addestrare altresì gli animali al fine di esaltarne la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze, ed incrociare animali con spiccate attitudini aggressive.

- g. Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
- h. Aizzare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
- i. Colorare animali per qualsiasi scopo ed utilizzare animali per il pubblico divertimento, in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- j. Trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo o nel rimorchio privi della necessaria aerazione.
- k. Trasferire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- l. Condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- m. Detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
- n. Tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E' consentito l'uso di strumenti idonei a condurre a passeggio l'animale. E' vietato l'allacciamento a nodo scorsoio.
- o. Intervenire chirurgicamente per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione. Le amputazioni di parti del corpo degli animali sono vietate se motivate da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
- p. Sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe e per la coda.
- q. Colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. E' inoltre vietato usare dispositivi taglienti e acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
- r. Utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche; è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge n. 426/98 ed alle norme CITES.
- s. Usare animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.
- t. Potare ed abbattere gli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne i casi di assoluta necessità.
- u. Per ragioni di etologia si raccomanda di non separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni, salvo circostanze in cui tale separazione risulti più opportuna al fine di garantire il benessere della madre e/o dei cuccioli.

Art. 10 **Animali randagi**

1. Sono considerati randagi gli animali di specie domestica, di cui alla legge n. 281/91, che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge n. 281/91, è vietato ai cittadini catturare animali randagi per qualsiasi scopo, salvo che per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte

di ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile municipale o convenzionato.

Art. 11
Cattura, detenzione e commercio
di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 12
Abbandono di animali

1. E' severamente proibito abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13
Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti avvelenati in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

Art. 14
Accesso degli animali sui servizi
di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali, ad eccezione di quelli appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Vimercate.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione di cani per non vedenti e portatori di handicap. L'uso del guinzaglio non dovrà essere obbligatorio per piccoli cani portati in braccio.

3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà assicurarsi che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al mezzo.
4. Nel caso specifico del trasporto con taxi, i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento di persone disabili e non vedenti.

Art. 15

Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
2. E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (in particolare cuccioli) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo.
3. Gli animali trovati nelle circostanze descritte ai precedenti punti 1 e 2 verranno presi in carico dagli organi di vigilanza, in collaborazione con l'ENPA, e ricoverati presso il Canile Municipale o altra adeguata struttura.

Art. 16

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' severamente proibito su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie. Ai soggetti che contravverranno a detta disposizione, verrà disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 17

Esposizione di animali

1. Gli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, hanno l'obbligo di non esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili, sempre che si rispettino le modalità di detenzione).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. I commercianti ambulanti ed occasionali, per la vendita e/o la mostra di animali, sono tenuti a rispettare il termine massimo di esposizione pari a cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo, acqua e lettiera necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni sulle dimensioni delle gabbie previste dal successivo articolo 35.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono a quanto previsto dal presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 18

Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata, nell'ambito comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, anche parzialmente, l'uso di animali di specie selvatiche ed esotiche. Il divieto si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. E' altresì vietata qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata a spettacoli o intrattenimenti.
3. Ai soggetti che disattendono alle disposizioni del presente articolo, qualora si tratti di spettacoli o di intrattenimenti pubblici, verrà ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

Art. 19

Fiera di S. Stefano

1. Ferme restando le norme in tema di animali cosiddetti da reddito, durante lo svolgersi dell'annuale Fiera di S. Stefano, a tutti gli animali in esposizione e per tutto il periodo di permanenza dovranno essere garantiti cura, riparo, acqua e cibo a sufficienza.
2. E' comunque vietato detenere gli animali sul camion di trasporto.

Art. 20

Obbligo di raccolta degli escrementi

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali di raccogliere gli escrementi da questi prodotti sul suolo pubblico e privato, in modo tale da preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree attrezzate per i cani.
3. I proprietari e/o detentori di cani, ad eccezione di quelli per la guida di persone non vedenti, che si trovino su suolo pubblico o di uso pubblico, hanno l'obbligo di munirsi di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento, di raccogliere o rimuovere gli escrementi di animali, di depositarli, opportunamente chiusi, nei cestelli portarifiuti per il ripristino dell'igiene del luogo.

4. L'Amministrazione Comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l'accesso dei cani con un numero adeguato di contenitori per la raccolta degli involucri o sacchetti chiusi di cui al precedente comma 3.

Art. 21
Inumazione di animali

1. E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Capitolo IV
CANI

Art. 22
Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.
3. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore meglio specificata nel successivo art. 23.
4. E' vietato tenere cani all'esterno, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve avere le dimensioni e le caratteristiche prescritte dalla norma generale sulla detenzione di animali.
5. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi. Essi devono essere sempre accompagnati dal loro proprietario o da altro detentore.
6. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.
7. L'Amministrazione Comunale promuove e patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani sulla loro conduzione e trattamento.

Art. 23
Dimensioni dei recinti

1. Per la custodia di cani in recinto è obbligatoria la superficie di base di almeno 15 mq; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; l'aumento del numero di cani comporterà un incremento di superficie minimo di 6 mq.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, che possano garantire un'adeguata contenzione degli stessi ed a soddisfarne le esigenze psicofisiche.

3. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, dovrà essere strutturato in base alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento), antisdrucciolo; inoltre, all'interno del box non dovranno ristagnare liquidi e le feci andranno asportate quotidianamente.
4. Il box dovrà essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) dovrà essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantirgli adeguato confort e riparo dalle intemperie, realizzato in materiale facilmente lavabile e disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 24

Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità; in ogni caso, dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
2. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche

Art. 25

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, purché muniti di guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, anche di apposita museruola.
2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire la loro idonea custodia. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come ad esempio i parchi giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. In ogni caso è fatto obbligo l'utilizzo della museruola per i cani di grossa taglia in zone affollate.

Art. 26

Aree e percorsi destinati ai cani

1. Il Comune si impegna ad assicurare in ogni quartiere almeno un'area destinata ai cani, posta all'interno di spazi verdi pubblici.

2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. In tali spazi riservati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 27

Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Vimercate, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente.
2. Gli animali potranno accedere ai pubblici esercizi solo se accompagnati al guinzaglio e muniti di museruola; il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali dovrà aver cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 28

Anagrafe canina e tatuaggio

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina, con le modalità indicate dalla Legge n. 281/91 e successive integrazioni.
2. E' obbligatorio sottoporre il cane a tatuaggio od a inserimento di microchip.
3. Variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario della ASL competente entro 15 giorni dall'evento.

Capitolo V

GATTI

Art. 29

Definizione

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto, che esclude il randagismo e riconosce nella specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc).
2. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".

5. Per “habitat di colonia felina” si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indifferentemente dal numero di componenti e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 30
Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

Art. 31
Compiti dell’Azienda Sanitaria

1. L’Azienda Sanitaria Locale provvede, in collaborazione con il Comune di Vimercate, con l’ENPA e con le Associazioni Animaliste, in base alla normativa vigente, alla cura e alla sterilizzazione dei gatti liberi, con l’impegno di riportarli nella colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le Associazioni animaliste, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.

Art. 32
Cura delle colonie feline

1. Il Comune di Vimercate tutela le colonie feline e, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal I° comma dell’arti. 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere annualmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con la competente Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale e con l’ENPA, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
4. E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
5. Il Comune di Vimercate riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
6. Al gattaro/a deve essere consentito l’accesso a qualsiasi area pubblica del territorio comunale per l’alimentazione e la cura dei gatti; mentre l’ingresso in aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

7. I/le gattari/e sono obbligati al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e pulendo accuratamente le zone dove i gatti vengono nutriti. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
8. Il Comune di Vimercate, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione.

Art. 33

Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, nonchè tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI

RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 34

Modalità di detenzione

1. **Conigli**
Le gabbie devono essere atossiche e resistenti, senza spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; è assolutamente vietato usare gabbie col fondo a griglia. Il fondo delle gabbie dev'essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente ed atossico. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro.
 - E' vietato detenere conigli in ambienti umidi e/o sprovvisti di luce solare.
 - La lunghezza delle gabbie deve misurare almeno quattro volte quella dell'animale e, in ogni caso, dev'essere adeguata alle necessità motorie dell'animale stesso.
 - E' proibito detenere permanentemente i conigli in gabbia; è obbligatorio garantire ai conigli un congruo numero di uscite giornaliere.
 - La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mc. per ogni ulteriore esemplare inserito.
2. **Furetti**
 - Fino a due esemplari, le gabbie devono avere una dimensione minima di base di 0,5 mq., con un'altezza minima di 80 cm.
 - E' vietata la detenzione permanente in gabbia e deve essere garantito ai furetti un numero congruo di uscite giornaliere.
3. **Piccoli roditori**

- Fino a due esemplari, le gabbie per cavie, criceti e per gli altri piccoli roditori, devono avere una base minima di 0,25 mq., con un'altezza minima di 30 cm., con un incremento di 0,15 mq. per ogni ulteriore coppia.
- Le gabbie degli scoiattoli devono rispettare le dimensioni, le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,50 mc., con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Capitolo VII VOLATILI

Art. 35 **Detenzione di volatili**

1. Le specie sociali di volatili, se possibile, dovranno essere tenute in coppia.
2. Le gabbie di volatili non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno delle stesse dovranno essere sempre riforniti. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle detenzioni temporanee di volatili nei casi caso di trasporto degli stessi accompagnati dal loro proprietario o detentore a qualsiasi titolo, ovvero di ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 36 **Colombi (columbia livia var. domestica)**

1. I proprietari o i responsabili di edifici, di impianti delle reti dei servizi pubblici, di aree pubbliche o private, ove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi, tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono provvedere ad effettuare:
 - pulizia e disinfestazione delle superfici atte al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale finalizzati a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stazionamento dei colombi.
2. Ogni intervento di cui sopra dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Capitolo VIII ANIMALI ACQUATICI

Art. 37

Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. L'acquario dovrà avere un volume superiore ai 3 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 38 Ittiofauna

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua difforme ai bisogni della specie, ovvero venderla o conservarla viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra al ghiaccio e/o frigorifero, con esclusione dei molluschi;
 - cucinare e/o bollire l'ittiofauna e/o i crostacei ancora vivi.
3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Capitolo IX EQUIDI

Art. 39 Equidi

1. Oltre a quanto previsto al precedente capitolo III, i ricoveri degli equidi dovranno rispettare le dimensioni minime riportate nella seguente tabella:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3,5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3,5 m.	
	Fattrice piu' puledro	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3,5 m.	2,2 m x 3,5 m
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2,5 m. x 3 m.	1,8 m x 3 m.
	Taglia piccola (equidi	2,2 m. x 2,8 m.	1,6 m. x 2,8 m

	di altezza e garrese inferiore a 1,45 m. pony)		
--	--	--	--

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 mt. di media (2.50 mt per i cavalli di taglia piccola). E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. La detenzione non rispettosa dei parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi veterinari della Asl, in seguito a motivata richiesta.
4. Gli equidi detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, devono avere idoneo riparo (tettoia), inoltre, devono sempre avere a disposizione acqua fresca ed essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
5. I cavalli custoditi nei box dovranno poter accedere liberamente all'esterno durante tutta la giornata o, comunque, dovranno avere la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale dei loro zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. I cavalli non dovranno sopportare sforzi o pesi eccessivi.
I cavalli anziani, malati o fiaccati non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche.

Capitolo X

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI PER FINI SCIENTIFICI E TERAPEUTICI

Art. 40

Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e terapeutici

1. Il Comune di Vimercate si impegna affinché tutte le attività che prevedono l'utilizzo di animali per fini di sperimentazione, avvengano rispettando tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 27 Gennaio 1992, n. 116 e Circolare 14.05.2001, n. 6), con particolare riferimento alla possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Vimercate si adopera affinché le funzioni di vigilanza e controllo sul territori di competenza siano esercitate in maniera efficace, coordinandole con le altre istituzioni pubbliche preposte.

Capitolo XI

PET THERAPY

(uso co-terapeutico degli animali attraverso il rapporto intersoggettivo tra questi e l'uomo)

Art. 41

Attività curative umane con impiego di animali

1. Il Comune di Vimercate incoraggia, collaborando con Associazioni preposte, le attività di cura, riabilitazione ed assistenza che prevedono l'impiego di animali.
2. Tali attività dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (DPCM 28 Febbraio 2003).
3. Potranno esercitare le attività curative di Pet Therapy solo le persone allo scopo abilitate, in possesso dell'apposito titolo di studio.
4. E' vietato impiegare cuccioli di animali selvatici ed esotici per esercitare attività di pet therapy.
5. Il Comune riconosce e promuove le attività didattico-educative esercitate presso le scuole da personale addetto e qualificato, incentrate sulla presenza di animali all'interno di tali strutture.

Capitolo XII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 **Sanzioni**

1. In relazione a quanto disposto dal Capo 1 della Legge 689/1981, fatte salve le eventuali responsabilità penali in materia, in particolare quelle previste dalla Legge 189/2004 di modifica al Codice Penale, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39, il pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500;
 - b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 36 – 37, il pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 200

Art. 43 **Utilizzo degli introiti delle sanzioni**

1. Competente ad applicare le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente articolo è il Comune in cui si verifica l'infrazione;
2. I proventi di cui al precedente articolo devono essere acquisiti agli appositi Capitoli del bilancio Comunale e destinati ad attività concernenti la tutela degli animali

Art. 44 **Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali, e delle altre associazioni riconosciute nonché, in generale, tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria legittimati ad operare sul territorio di Vimercate. (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.)

Art. 45
Danni al patrimonio pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico da parte di animali in conseguenza di una carente sorveglianza, da parte dei loro proprietari o detentori a qualsiasi titolo, l'Amministrazione Comunale esigerà da questi, ritenuti trasgressori, il risarcimento del danno.

Art. 46
Collaborazione con Associazioni

1. Per particolari tematiche non contemplate dal presente regolamento potranno per i singoli casi, essere sentite le Associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 47
Incompatibilità e abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 9 novembre 2005, n. 67, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 17 novembre 2005 al 2 dicembre 2005.

ESECUTIVITA'

La deliberazione C.C. n. 67 del 9 novembre 2005 è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 27 novembre 2005.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13 dicembre 2005 al 28 dicembre 2005.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di pubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 29 dicembre 2005.